

La Gazzetta d'Acqui

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario
Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2
 — Trimestre L. 1.

Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per
 linea o spazio corrispondente — In terza pagina,
 dopo la firma del gerente Cent. 50 — Nel
 corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti
 necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Gior-
 nale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi
 presso qualunque Ufficio Postale pagando solo
 Cent. 20 in più — Le inserzioni si ricevono
 esclusivamente presso la Tipografia Dina.

Pagamenti anticipati.

 Si accettano corrispondenze purché firmate. — I ma-
 noscritti restano proprietà del giornale. — Le
 lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero Cent. 5 — Arretrato 10.

ORARIO DELLA FERROVIA — PARTENZE per Alessandria 5 - 8,10 ant - 2,32 - 7,18 pom. — per Savona 8 ant. - 12,26 - 5,19 pom.
 — ARRIVI da Alessandria 7,49 ant. - 12,18 m. - 5,13 - 10,42 pom. — da Savona 8 ant. - 2,24 - 7,8 pom.

 L'UFFICIO POSTALE è aperto dalle 8 ant. alle 1,45 p. e dalle 5 alle 7 p. — TELEGRAFICO dalle 8 alle 12 a. e dalle 3 alle 7 p. Giorni festivi dalle 8 alle 11 a. e dalle 4 a 5 pom.
 La BANCA POPOLARE è aperta dalle ore 9 alle 11 1/2 ant. e dalle 12 1/2 alle 3 pom., giorni feriali.

Ferrovia Genova-Ovada-Acqui-Asti



I giornali di Roma e delle altre principali città d'Italia, ci hanno appresa la lieta notizia che la Commissione parlamentare a cui era stato deferito il mandato di esaminare il progetto dei provvedimenti ferroviari presentati dall'On. Saracco, e riferire sul medesimo, approvò il progetto stesso, e nominò relatore l'On. De-Zerbi. Abbiamo detto essere questa una lieta novella, perocché, come i nostri lettori sanno, nel disegno di legge dell'On. Ministro dei lavori pubblici, havvi un articolo diretto ad assicurare la costruzione della ferrovia Genova-Ovada-Acqui-Asti, cotanto desiderata dalle provincie Liguri Subalpine, messe colla medesima, in più diretta e rapida comunicazione tra loro. L'articolo a cui accenniamo è il 4° del progetto ministeriale ed è concepito in questi termini.

« È parimenti autorizzata la maggior spesa straordinaria di lire 48 milioni e 500,000 lire in aggiunta a quella di L. 500,000 stanziata sul bilancio del ministero dei lavori pubblici al capitolo 134, esercizio 1886-87 per la costruzione della linea Genova-Ovada-Acqui-Asti di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1882 N. 875 (serie 3^a) che rimane approvata. »

L'approvazione pertanto fatta dalla Commissione parlamentare del progetto di legge presentato dall'On. Saracco, costituisce un primo ed importantissimo passo fatto dalla linea ferroviaria tanto desiderata, verso la sua finale approvazione, e noi dobbiamo rallegrarcene, tanto più che viva fu l'opposizione in seno alla commissione, non perché si disconoscesse nel Governo l'obbligo di costruire sia la direttissima Roma-Napoli, sia la Genova-Asti, ma perché non si credeva opportuno addivenire in questi momenti alla costruzione delle medesime. Ed un riflesso dell'opposizione l'abbiamo nella votazione avvenuta in seno alla commissione, la quale, come ci appresero i giornali, deliberò la Genova-Asti con quattro voti contro tre ed un'astensione. La deliberazione della commissione ed il proposito manifestato da quell'egregio e valente scrittore

e giornalista che è l'on. De-Zerbi di presentare entro la settimana la relazione sul progetto dell'on. Saracco, ci fanno sperare che la Camera sarà chiamata ad occuparsi di tale disegno di legge prima di chiudersi per le annuali vacanze estive, e che il progetto stesso, come quello della Commissione, così otterrà pure il voto favorevole della Camera dei Deputati e del Senato. Tale speranza non è infondata, poichè, terminata che sia la discussione sui provvedimenti finanziari, la Camera avrà ancora un numero sufficiente di sedute per discutere il disegno di legge testè approvato dalla commissione parlamentare.

In ogni modo però, la deliberazione della commissione è un fatto la cui grande importanza per la ferrovia Genova-Asti non ha d'uopo di essere spiegata, e noi, riportando la buona notizia, nel mentre ci ralleghiamo del lieto evento, ci auguriamo di poter presto annunziare ai nostri lettori che al voto della commissione ha risposto in modo conforme quello del Parlamento.

Il Credito Popolare nei nostri Paesi

Siamo grati agli amici di Bubbio che ci hanno consentita la pubblicazione in questo numero del nostro giornale di un eccellente progetto di Statuto da essi preparato per istituire in quel mandamento una Banca popolare Cooperativa.

L'esperienza del nostro circondario come di altre provincie d'Italia, dimostra come un istituto cooperativo di credito possa vivere e prosperare anche in un modesto capoluogo di mandamento. Quindi con felice pensiero si è iniziata la diffusione delle banche popolari nei comuni rurali, essendo questo il mezzo migliore per estendere i benefici del credito alla piccola proprietà ed all'agricoltura.

Speriamo che l'esempio di Rivalta Bormida e di Bubbio non tardi ad essere imitato, e che a Bistagno, a Carpeneto, a Mombaruzzo, a Spigno e negli altri capoluoghi del mandamento sorgeranno fra breve lodevoli iniziative per promuovere e istituire vere società cooperative di credito, ispirate a principii sani e severi.

Perchè mai i nostri paesi continueranno a portare i loro risparmi alle casse postali, mentre versandoli alle piccole banche locali, queste li distribuiscono nel mandamento stesso sotto forma di credito, a vantaggio di chi produce e lavora? Non è questa una delle forme migliori della cooperazione e della mutualità, tra chi risparmia e chi si giova del credito a scopo di lavoro e di produzione?

Pubblichiamo quindi molto volentieri il progetto di statuto della Banca di Bubbio nella speranza ch'esso servirà di modello a coloro che fra breve si faranno iniziatori di siffatte istituzioni in altri comuni dei nostri paesi.

Ci permettiamo soltanto di porre in particolare rilievo alcune disposizioni che in codesto progetto di statuto furono introdotte di comune accordo fra l'associazione delle Banche Popolari e il comitato promotore di Bubbio, a nome del quale riferì con molta competenza l'egregio nostro amico, notaio Santi.

Vent'anni di esperienza provano che una Banca retta secondo i veri e sani principii del credito popolare è *infallibile*. Lo ha più volte dimostrato il loro illustre fondatore, l'on. Luzzati. Ma pur troppo un'esperienza ci attesta pure che in qualche raro caso esistono Banche che si discostano da quei principii e da quelle norme in cui soltanto riposa la salvezza loro. Da ciò la convenienza di ricercare non solo nella scelta degli amministratori ma anche nelle più severe disposizioni statutarie la maggiore garanzia di un'amministrazione buona e saggia.

Così all'art. 33 è prescritto che l'Assemblea stabilisce ogni anno il limite massimo del credito da accordarsi a qualsiasi socio o cliente, e che questo limite non dovrà superare l'ottavo del capitale versato e della riserva. La presidenza e la direzione della Banca rispondono in proprio e in solido delle operazioni compiute oltre questo limite. Per tal modo si evita il grave inconveniente per cui un solo socio o cliente riceve un credito così esteso che colla sua rovina trae seco quella della Banca.

L'art. 49 dà facoltà ai soci di ripetere due volte il nome di un candidato sulla scheda nelle votazioni, il che giova ad assicurare nelle cariche sociali la rappresentanza delle

minoranze. Le Banche Cooperative non devono essere né l'opera né lo strumento di un partito, ma costituire vere istituzioni cittadine. Per tal modo si rende più imparziale la distribuzione del credito e più rigoroso il controllo dell'amministrazione.

A ragione si è pure pensato coll'art. 51 a restringere il credito ai Membri del Consiglio d'Amministrazione, affinché essi abbiano maggiore libertà d'azione, a fronte dei soci clienti della Banca.

Un punto molto controverso è quello risolto nell'art. 67 in cui si accorda alla Presidenza il diritto di sospendere un'operazione approvata dal Comitato di Sconto: la decisione definitiva spetta in tal caso al Consiglio in unione ai sindaci. Non si deve scordare che il Consiglio d'Amministrazione e i sindaci hanno la responsabilità morale e legale dell'andamento della Banca, e quindi pare equo accordare loro un diritto di revisione in casi di errori, che non possono essere che eccezionali.

Noteremo ancora che coll'art. 69 si è posto un freno al pericolo dei dividendi eccessivi a scapito della solidità della Banca. Si è infatti stabilito che il dividendo non possa superare il 5 per cento fino a che la riserva non sia uguale al quinto del capitale versato; e non possa superare l'8 per cento, fino a che la riserva non sia uguale alla metà del capitale versato.

Non ci possiamo trattenere su altre buone disposizioni, quale ad esempio l'obbligo di tre firme per effetti che superino le lire due mila (Art. 31), tanto più che si tratta di piccoli istituti rurali. Forse è un po' breve il periodo di trent'anni per la durata della Società (art. 3): come pure è dubbioso se per la tasso di ammissione (art. 12) non convenga stabilirla, ad esempio in 50 cent. per azione, anzichè in L. 1,50 per azionista.

Ora, altro più non ci resta che augurare agli amici di Bubbio il più cordiale successo. Si uniscano tutti concordi nel solo pensiero di dotare il loro paese di una buona ed utile istituzione: provvedano all'impianto colla maggiore parsimonia possibile, e subito da principio dimostrino la più grande severità verso coloro che altro non chiedono che un dannoso credito di consumo.